



**CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE**

nella Camera di consiglio del 10 marzo 2022

composta dai magistrati:

- Dott. Vincenzo PALOMBA - Presidente  
Dott.ssa Fabia D'ANDREA - Consigliere (*relatore*)  
Dott. Mario FIORENTINO - Consigliere  
Dott. Fabio CAMPOFILONI - Referendario  
Dott. Fabio BELFIORI - Referendario  
Dott. Antonio MARSICO - Referendario

**PARERE**

**COMUNE DI MONTEFORTINO (FM)**

Visto l'articolo 100, comma secondo della Costituzione;

Visto il Regio decreto il Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, recante "*Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti*";

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante "*Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti*";

Vista la legge n. 131 del 5 giugno 2003, recante "*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*";

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, con il quale è stata istituita in ogni Regione a statuto ordinario una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite con deliberazione n. 14 in data 16 giugno 2000, e successive modificazioni;

Visti gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004, come modificati e integrati dalla delibera n. 9/SEZAUT/2009/INPR del 3 luglio 2009 e, da ultimo dalla deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54/CONTR del 17 novembre 2010;

Vista la richiesta di parere inoltrata dal Comune di Montefortino (FM) pervenuta per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali in data 25 gennaio 2022;

Vista la nota con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

Udito il relatore Cons. Fabia D'Andrea;

### **PREMESSO IN FATTO**

Con nota trasmessa ritualmente via PEC per il tramite del CAL (*Consiglio Autonomie Locali*), assunta agli atti al prot. n. 278 in data 25 gennaio 2022, il Comune di Montefortino (FM) ha rivolto a questa Sezione, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la seguente richiesta di parere: *l'articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, dispone l'invarianza della spesa al 2016 relativa al trattamento economico accessorio del personale, comprensiva dell'indennità di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. L'articolo 11-bis, comma 2, del decreto-legge 135/2018 contiene una deroga al principio della invarianza della spesa appena ricordata per i comuni privi di dirigenza, disponendo che l'invarianza della spesa non si applica alle indennità dei titolari di posizioni organizzative di cui agli articoli 13 e seguenti del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, limitatamente alla differenza tra gli importi già attribuiti alla data di entrata in vigore del contratto (21 maggio 2018) e l'eventuale maggiore valore attribuito successivamente alle posizioni già esistenti, ai sensi dell'articolo 15 del CCNL in parola.*

*La Corte dei conti Lombardia, con deliberazione n. 210/2019, ha affermato che l'esclusione dal computo del tetto del salario accessorio 2016 degli incrementi del costo della retribuzione di posizione e di risultato, può avvenire solo per gli incarichi in essere alla data del 21 maggio 2018.*

*Prima del 21 maggio 2018, il costo delle indennità di posizioni organizzative nel Comune di Montefortino è stato 0 (zero), poiché la responsabilità degli uffici e dei servizi faceva, e fa tutt'ora, capo al sottoscritto. Seguendo l'interpretazione letterale della legge, e il successivo parere della Corte dei conti Lombardia, non sembra configurabile un diverso assetto organizzativo dell'Ente che permetta l'attribuzione della titolarità delle posizioni organizzative al personale dipendente, con riconoscimento della retribuzione di posizione in valore graduato ai carichi di lavoro, considerate le nuove professionalità e nuove competenze nel frattempo acquisite.*

Con la richiesta di tale parere, il Comune istante affermava la propria tesi interpretativa in merito alla disposizione di legge "la deroga contenuta nell'art. 11 bis, comma 2, del decreto legge 135/2018, si applica agli incarichi già esistenti"

### **CONSIDERAZIONI IN DIRITTO**

## 1. Ammissibilità del parere.

Secondo il consolidato orientamento della magistratura contabile, con riguardo all'esame di una richiesta di parere presentata ai sensi dell'articolo 7, comma 8, legge n. 131/2003, in considerazione della natura eccezionale della funzione consultiva della Corte e della conseguente esclusione della possibilità di configurare tale attività quale consulenza generale sull'attività dell'Amministrazione locale, occorre preliminarmente verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità della richiesta stessa sotto il profilo sia soggettivo sia oggettivo.

In proposito, la Sezione delle Autonomie ha definito gli indirizzi ed i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo con la deliberazione in data 27 aprile 2004, successivamente integrata con la deliberazione, n. 9/2009, mentre sul punto si è espressa anche la deliberazione n. 54/2010 delle Sezioni Riunite della Corte; inoltre le deliberazioni della Sezione delle Autonomie n. 5/2006 e n. 3/2014, per quanto costituenti pareri resi su casi specifici, hanno contribuito a definire meglio le condizioni di ammissibilità di detta attività consultiva.

Sulla specifica materia è inoltre intervenuta la Sezione regionale di controllo per le Marche, con deliberazione n. 77/2013/PAR, dettando criteri e principi generali per la corretta attivazione della funzione consultiva presso la Sezione stessa.

### 1.1. Ammissibilità sotto il profilo soggettivo.

Con riguardo alla legittimazione del soggetto richiedente, ai sensi del citato articolo 7, comma 8, legge n. 131/2003, la richiesta di parere può essere formulata dalle Regioni e, tramite il Consiglio delle Autonomie Locali se istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane.

Nella specie, la richiesta è stata formulata dal Sindaco del Comune di Montefortino, organo rappresentativo dell'Ente, per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali.

Pertanto, sotto il profilo soggettivo, la stessa è ammissibile in quanto proveniente da soggetto legittimato. Ciò in conformità alla citata deliberazione di questa Sezione n. 77/2013/PAR, la quale, in via generale, ha richiesto come indefettibile la richiesta del parere per il tramite del CAL per evitare richieste palesemente inammissibili o non sufficientemente corroborate da un adeguato supporto argomentativo.

### 1.2. Ammissibilità sotto il profilo oggettivo.

Alla luce della normativa e dei richiamati indirizzi interpretativi, ai fini dell'ammissibilità del parere sotto il profilo oggettivo, è necessario accertare che si tratti di quesito inerente alla materia della contabilità pubblica, avente i caratteri della generalità ed astrattezza. Ciò in quanto la funzione consultiva non deve presentare profili di interferenza con le funzioni requirenti o giurisdizionali (*con riferimento sia alla magistratura contabile che a quelle amministrativa e civile*), non può esprimersi sulla legittimità di una procedura di spesa ormai conclusa, né può tradursi, di fatto, in una immissione della Corte nei processi decisionali dell'ente territoriale.

Al riguardo, particolarmente significativa è la citata deliberazione delle Sezioni Riunite n. 54/2010, la quale ha chiaramente affermato come l'articolo 7 comma 8 della legge n. 131/2003 abbia conferito alle Sezioni regionali di controllo non già una funzione di consulenza di portata generale, bensì limitata alla "*materia di contabilità pubblica*", che non può estendersi a tutti i settori dell'azione amministrativa e a qualsivoglia attività degli Enti che abbia riflessi di natura finanziaria, comportando, direttamente o indirettamente, una spesa.

Le stesse Sezioni Riunite hanno peraltro aggiunto che "talune materie (quali quella concernente il personale) - in considerazione della rilevanza dei pertinenti segmenti di spesa, che rappresentano una parte consistente di quella corrente degli Enti locali, idonea ad influire sulla rigidità strutturale dei relativi bilanci - vengono a costituire inevitabili riferimenti cui ricorrere, nell'ambito della funzione di coordinamento della finanza pubblica, per il conseguimento di obiettivi di riequilibrio finanziario, cui sono, altresì, preordinate misure di contenimento della complessiva spesa pubblica, nel quadro dei principi individuati dalla giurisprudenza costituzionale.

Pertanto, la nozione di contabilità pubblica assume un ambito limitato alle normative e ai relativi atti applicativi che disciplinano in generale l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore (*sistema di principi e norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici*), ricomprendendo altresì "*quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica*".

Va evidenziato altresì che la richiesta deve essere giustificata da un interesse dell'ente alla soluzione di una questione giuridica incerta e controversa, a carattere generale e astratto. Ne discende che i casi non devono essere riferiti a fattispecie concrete, al fine di

evitare da un lato l'ingerenza della Corte nelle scelte gestionali da operare (*amministrazione attiva*) e dall'altro di evitare una funzione consulenziale generale sull'attività dell'Amministrazione locale, cui spetta procedere alla adeguata valutazione ponderata di tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti e adottare le conseguenti scelte decisionali. In altri termini, la funzione consultiva non può risolversi in una surrettizia forma di co-amministrazione o di cogestione, incompatibile con la posizione di neutralità e di terzietà della magistratura contabile.

In particolare, la deliberazione di questa Sezione n. 77/2013/PAR, ha individuato i requisiti minimi cui è subordinata l'operatività della funzione consultiva intestata alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003, prescrivendo che la stessa debba contenere determinati contenuti minimi (*tra cui, descrizione della problematica interpretativa astrattamente considerata, indicazione della norma di cui si chiede l'interpretazione, nonché delle norme alle quali la disposizione si collega e delle disposizioni attuative, indicazione delle pronunce giurisprudenziali e orientamenti resi sulla materia, prospettazione di una tesi interpretativa*). La medesima deliberazione ha evidenziato, altresì, come la richiesta di parere deve contenere la problematica interpretativa astrattamente considerata, che non deve porsi quale mezzo di risoluzione di questioni di fatto rimesse alla discrezionalità politico-amministrativa del soggetto richiedente.

Sul punto, la Sezione osserva che, a rigore dei succitati e consolidati criteri volti a perimetrarne l'ambito, l'oggetto della questione rientra nella materia della contabilità pubblica. Tuttavia, la fattispecie sottostante al quesito (definizione di un diverso assetto organizzativo dell'Ente) si risolve in una richiesta di parere che, sebbene faccia riferimento al tetto del salario accessorio, riguarda la gestione diretta del personale ed attiene ad una situazione priva dei caratteri di generalità e astrattezza che potrebbe incidere con le funzioni giurisdizionali di questa Magistratura contabile o di altri plessi giurisdizionali, oltre costituire una forma di cogestione nell'attività amministrativa. Pertanto, il Collegio si limiterà ad una ricostruzione della normativa vigente, in quanto la funzione consultiva affidata alla Corte dei conti "*non può risolversi in un servizio di consulenza amministrativa generale a favore dei soggetti interni al sistema delle autonomie, ovvero di consulenza amministrativa specifica su singoli atti a favore degli apparati burocratici degli enti territoriali, Consiste, invece, in un'interpretazione di norme fornita in termini di collaborazione istituzionale agli enti territoriali anche al fine del rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e dell'osservanza dei vincoli economici e*

*finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea richiesto dall'art. 119 della Costituzione"* (Deliberazione n. 11/SEZAUT/2020/QMIG).

## 2. Merito.

Per la trattazione del parere occorre fare riferimento all'art. 33 del decreto-legge n. 34 del 30 aprile 2019, convertito con modificazioni con la legge n. 58 del 28 giugno 2019, recante *"Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi"* (Decreto crescita). L'art. 33 rubricato *"Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria"*, nel comma secondo – riservato alla disciplina da applicare ai comuni - prevede espressamente (cifr. *"A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere*

*aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia superiore.*

Di particolare rilievo, nell'ipotesi in esame appare il secondo comma del citato articolo in base al quale: *“ Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all' articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”*).

In attuazione di tali disposizioni è stato emanato il D.M. 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, recante e *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”*, le cui disposizioni, incluse quelle attinenti alla materia del trattamento economico accessorio di cui al comma secondo dell'art. 33 del decreto- legge 30 aprile 2019 n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020, come sancito dall'art. 1 del D.M. citato.

Considerando la necessaria astrazione dal caso concreto deve considerarsi anche la norma di cui all'art. 11 bis comma 2 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 175, convertito in legge 11 febbraio 2019, n. 12, derogatoria della disposizione in base alla quale l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il limite previsto dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

L'art. 11 bis comma 2 del decreto-legge n. 135/2018 all'art. 23 dispone: *Fermo restando quanto disposto dai commi 557 quater e 562 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, per i comuni privi di posizioni dirigenziali, il limite previsto dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica al trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa*

*di cui agli articoli 13 e seguenti del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale di comparto funzioni locali – Triennio 2016-2018, limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto CCNL e l'eventuale maggior valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli enti ai sensi dell'art. 15, commi 2 e 3, del medesimo CCNL, attribuito a valere sui risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato che sono contestualmente ridotte del corrispondente valore finanziario".*

La norma appena menzionata ha introdotto una deroga all'art. 23, comma 2 del D.lgs. n. 75 (richiamato anche dall'art. 33, comma 2, ultimo periodo, del D.L. n. 34 /2019 in riferimento ai limiti del trattamento accessorio del personale). Tale deroga permette ai soli comuni privi di dirigenza, di sottrarre dall'applicazione del limite di cui al citato art. 23 (consistente nell'invarianza della spesa relativa al trattamento accessorio del personale rispetto agli importi del 2016) le indennità dei soggetti titolari di posizione organizzativa, attingendo alle risorse disponibili per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, ma soltanto a concorrenza del differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti alla data di entrata in vigore del CCNL e l'eventuale maggiorazione delle medesime retribuzioni successivamente attribuita ai sensi dell'art. 15, commi 2 e 3, del medesimo CCNL. In ogni caso, restano fermi i limiti di spesa per il personale di cui ai commi 557 quater e 562 della legge n. 296/2006 (Corte dei conti, Sez. reg. controllo Lombardia n. 210/2019/PAR e n. 83/2021/PAR).

La disposizione di cui all'art. 11 bis comma 2 del D.L. n. 135/2018, rappresentando una deroga concessa in sede di prima applicazione del nuovo sistema di ponderazione delle indennità di posizione organizzative, deve essere considerata come norma di stretta interpretazione. Relativamente al suo contenuto, il predetto art. 11, comma 2 bis, D.L. n. 135/2018 esplica, pertanto, i propri effetti con riferimento alle sole posizioni organizzative istituite in base ai CCNL precedenti a quello sottoscritto nel 2018 e ancora in essere alla data di entrata in vigore di quest'ultimo, in quanto prorogate o proseguite ai sensi dell'art. 13 comma 3 del medesimo CCNL, risultando preclusa, invece, l'applicazione nel caso di posizioni organizzative istituite ai sensi del nuovo CCNL, rispetto alle quali vale il tetto fissato dall'art. 23, comma 2, del D.L. n. 75/2017. Anche la Sezione regionale di controllo per la Toscana ha riconosciuto il carattere derogatorio e di stretta interpretazione della norma in esame, precisando che *"l'operatività della disciplina recata dall'art. 11 bis comma 2 del*

*D.L. n. 135/2018 si sia di fatto esaurita il 20 maggio 2019, data entro la quale le disposizioni organizzative ricadenti nell'ambito soggettivo di applicazione dell'art. 11 bis medesimo dovevano comunque cessare, così come chiaramente previsto dall'art. 13 comma 3 CCNL e come chiarito dall'ARAN" (Corte dei conti, Sez. reg. controllo Toscana n. 1/2021).*

In definitiva, l'operatività dell'art. 11 bis comma 2 del D.L. n. 135/2018 non può applicarsi alle posizioni organizzative di nuova istituzione e, comunque, oltre il termine del 20 maggio 2019, poiché trattandosi di norma di stretta applicazione al fine di disciplinare un aspetto particolare del regime transitorio dal vecchio al nuovo sistema di pesatura delle posizioni organizzative, all'indomani della sottoscrizione del nuovo CCNL.

Alla luce di quanto sopra rappresentato si ritiene comunque impregiudicata la possibilità per gli enti locali, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa, di istituire una nuova posizione organizzativa o valorizzare una posizione organizzativa mai finanziata, nel rispetto dei limiti finanziari di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo n. 75 del 2017 come eventualmente adeguati in attuazione di quanto previsto dall'art. 33, comma 2 del decreto legge n. 34 del 2019, senza ricorrere alle risorse destinate alle nuove assunzioni.

Nel caso di nuove assunzioni, il legislatore, con l'art. 33, comma 2 del decreto legge n. 34 del 2019, al fine di superare la rigidità del vincolo sancito dall'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 75 del 2017, per la determinazione del trattamento accessorio del personale degli enti locali, il cui tetto era costituito da quello definito nel 2016, ha inteso adeguare il suddetto istituto in maniera flessibile ad un valore medio pro-capite riferito al personale in servizio al 31 dicembre 2018.

Ne consegue, nei comuni in cui il numero dei dipendenti è aumentato rispetto all'anno 2018, la possibilità di incrementare le risorse per il salario accessorio comprese le risorse eventualmente destinate alle posizioni organizzative (al contrario, in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale, non ne è prevista la diminuzione).

Si richiamano al riguardo le motivazioni già espresse dalle Sezioni regionali di controllo della Lombardia (parere n. 95/2020), Veneto (parere 104/2020), Campania (parere 97/2020) secondo cui: *"In questo nuovo quadro normativo, coordinando le due disposizioni citate circa il limite al trattamento accessorio (art. 23, comma 2, D.lgs. n. 75 del 2017 e art. 33, comma 2, D.L. n. 34 del 2019) la disciplina che ne risulta è la seguente: il riferimento base è previsto dall'art. 23, comma 2, cit. (indicato nell'anno 2016); questo dato deve, poi essere adeguato, aumentandolo o*

*diminuendolo, in modo da assicurare l'invarianza nel tempo del valore medio pro-capite del 2018. In tal modo, superando definitivamente il limite del trattamento accessorio del 2016, e costruendone uno nuovo, a partire dal 2018, si garantisce a ciascun dipendente un valore medio, in caso di assunzione di nuovi dipendenti, tale che all'incremento del numero dei dipendenti, l'ammontare del trattamento accessorio cresca in misura proporzionale. Qualora, invece, il numero dei dipendenti dovesse diminuire non è possibile scendere al di sotto del valore – soglia del trattamento accessorio 2016.*

*La norma prevista dall'art. 23, c. 2, D.lgs. n. 75 del 2007 cit., rimanendo in vigore, non deve più essere considerata come valore assoluto da prendere come riferimento, bensì come il limite minimo inderogabile, al di sotto del quale non è possibile riconoscere il trattamento accessorio, e ciò anche in considerazione del fatto che, trattandosi di un trattamento accessorio ormai maturato, esso rappresenta un diritto acquisito che non può essere negato, in caso di diminuzione di dipendenti.*

Relativamente all' applicazione della disciplina riguardante le modalità di calcolo del salario accessorio medio pro-capite, il Collegio ricorda inoltre che: *“per determinare il costo medio pro-capite occorre procedere sommando il valore del fondo per la contrattazione decentrata con il valore complessivo delle risorse destinate al finanziamento delle P.O. e dividere l'importo risultante per il numero di tutti i dipendenti in servizio al 31/12/2018, comprese le posizioni organizzative. La quantificazione del fondo, ai fini della determinazione del valore medio poi, deve essere fatta con riferimento soltanto a quelle voci che concorrono a determinare il tetto del trattamento accessorio di cui all'art 23 del decreto legislativo 75/2017.”* (Cfr. anche Sezione regionale di controllo Basilicata n. 2/2019/PAR, Sezione regionale controllo Lombardia, n. 200/2018/PAR Sezione regionale di controllo per la Liguria PAR 56/2019, Sezione regionale controllo Campania 23/2021/PAR).

Nel caso, diverso, di valorizzazione di una posizione organizzativa già esistente, ma non finanziata a seguito della attribuzione ai componenti dell'organo esecutivo della responsabilità degli uffici e dei servizi finalizzata al contenimento della spesa (art. 53, comma 20 della legge 388 del 2000 applicabile agli enti con meno di 5.000 abitanti), si richiamano le recenti motivazioni contenute nella delibera n. 27/2021 della Sezione di controllo per la Sardegna che, pur relativa alla diversa fattispecie del fondo per il trattamento accessorio del personale dirigente, ha stabilito che nel caso di istituzione per la prima volta delle posizioni dirigenziali nei ruoli dell'Amministrazione, la mancanza di un valore di riferimento per la determinazione del limite ex art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, può essere integrato dal principio, espresso dall'ARAN, secondo il quale “gli enti

di nuova istituzione o che istituiscano per la prima volta la qualifica dirigenziale valutano, anche basandosi su valori di riferimento tratti da medie retributive relative ad altri enti, l'entità delle risorse necessarie per la prima costituzione del fondo e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità del bilancio, nel rispetto dei limiti finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge".

La soluzione, ad avviso della Sezione di controllo per la Regione Sardegna, "appare condivisibile, non solo perché non se ne potrebbe rinvenire alcun'altra in alternativa, ma anche perché connotata da razionalità nell'individuazione del possibile criterio oggettivo cui fare riferimento per la costituzione del Fondo stesso. Non appare ultroneo considerare che siffatto criterio alternativo appare in linea con quanto stabilito, in via di principio, dalla Sezione delle Autonomie di questa Corte con deliberazione n. 17/2019 (con orientamento confermato dalle Sezioni territoriali - Sezione Toscana, n. 277/2019) secondo la quale, così come gli enti locali possono procedere in autonomia alla programmazione delle risorse da destinare al potenziamento del personale, nei limiti delle risorse disponibili, altrettanto possono fare per determinare la misura del salario accessorio, purché siano tenuti in considerazione i limiti di legge: limiti che, nel caso di specie risultano rispettati col criterio estensivo proposto dall'ente locale. Inoltre, come affermato dalla Sezione delle Autonomie (con deliberazione n. 1/2017) per una fattispecie invero differente, ma comunque concernente i limiti di spesa per il personale (nel caso specifico previsti dall'art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010), in assenza di un parametro storico cui fare riferimento, l'Amministrazione può individuare un parametro alternativo, purché congruamente motivato ed ispirato alla ratio legis in applicazione".

#### **P.Q.M.**

nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Sezione.

#### **DISPONE**

che, a cura della Segreteria, la presente deliberazione sia trasmessa, in via telematica, al Sindaco del Comune di Montefortino e al Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali delle Marche.

Così deciso nella Camera di consiglio del 10 marzo 2022.

Il Magistrato relatore

Fabia D'Andrea

f.to digitalmente

Il Presidente

Vincenzo Palomba

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria in data 14 marzo 2022

Per il Direttore della Segreteria

Maria Angela Cognini

f.to digitalmente